

(N. 2161-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni
colpite dalle alluvioni

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1952 (V. Stampato N. **2421**)

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

di concerto col **Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro**

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

e col **Ministro del Bilancio**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 FEBBRAIO 1952

Presentate l'8 ed il 9 febbraio 1952

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, e integrazioni e modifiche della legge stessa.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro dei provvedimenti legislativi deliberati dal Governo per aiutare e incoraggiare la ripresa delle attività produttive nelle regioni devastate dalle recenti alluvioni che nell'estate e nell'autunno del 1951 hanno sommerso e sconvolto campagne e case, distrutto o paralizzato industrie e commerci, non solo nella pianura padana, ma anche nel mezzogiorno e nelle isole, venne emanato il decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334, avente lo scopo di estendere alle imprese commerciali e artigiane le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638 — che si riferivano soltanto alle imprese industriali danneggiate o distrutte da pubbliche calamità — e di integrare e modificare la legge stessa accrescendone i benefici e ampliandone la sfera di applicazione.

Tale decreto-legge, del quale è troppo evidente la rispondenza ai requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione (data anche la imminenza delle vacanze che avrebbero sospeso l'attività del Parlamento per la durata di circa quattro settimane) fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre e presentato nel giorno stesso alla Camera dei deputati per la conversione in legge.

La Commissione speciale nominata dal Presidente della Camera ha esaminato e discusso il disegno di legge di conversione nelle sedute dei giorni 17, 18, 22 e 24 dicembre 1951, apportandovi notevoli e importanti modificazioni ed aggiunte, così da elaborare quasi un nuovo testo al quale poi la Camera ha introdotto ulteriori emendamenti nella seduta del 5 febbraio; il disegno di legge è stato successivamente votato e approvato a scrutinio segreto nella seduta del 7 corrente, e subito trasmesso alla Presidenza del Senato, che ha convocato

d'urgenza questa Commissione speciale perchè si mettesse in grado di riferirne al Senato nella seduta del 12 febbraio, dato che il termine di 60 giorni per la conversione in legge viene a scadere col 13 febbraio.

Il disegno di legge, quale risulta dopo le modificazioni ad esso apportate dalla Camera dei Deputati, presenta le caratteristiche seguenti:

i benefici, già concessi colla legge 21 agosto 1949, n. 638, a favore delle imprese industriali vengono estesi a favore delle imprese commerciali e artigiane che intendano riattivare o ricostruire le loro aziende danneggiate o distrutte;

le disposizioni della legge stessa si applicano anche per la ricostituzione delle normali scorte di esercizio;

lo Stato garantisce ciascuna operazione di finanziamento fino all'80 per cento delle perdite accertate; ed il limite della garanzia stessa è elevato a un primo fondo di 5 miliardi, limitatamente al finanziamento delle imprese colpite dalle alluvioni posteriori alla entrata in vigore della predetta legge 21 agosto 1949, n. 638;

lo Stato anticipa agli istituti e aziende di credito, per il finanziamento di tali operazioni, la somma di lire 5 miliardi all'interesse annuo dell'1 per cento;

i detti istituti e aziende di credito dovranno praticare ai mutuatari un saggio di interesse che non potrà superare il massimo del 3 per cento ad anno.

lo Stato potrà concorrere per un periodo di non oltre 4 anni, nel pagamento degli interessi sui mutui, nella misura massima del 3 per cento ad anno;

lo Stato inoltre darà un contributo *una tantum* fino al massimo del 20 per cento, alle imprese che senza ricorrere a mutui e con mezzi propri, provvedano alla ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte;

alle piccole imprese che abbiano subito danni non superiori alle 200.000 lire, viene concesso un contributo, a fondo perduto, fino al 90 per cento del danno, da pagarsi immediatamente, con procedura abbreviata. Per il pagamento di questi contributi, è stanziato, nel bilancio dell'esercizio 1951-52, un primo fondo di lire 750 milioni;

ferma la durata improrogabile di anni quattro per i prestiti destinati alla ricostituzione delle scorte, è ammessa la concessione di prestiti consolidati con autorizzazione dell'Intendenza di finanza: anche per tali prestiti, da concedersi sul fondo di 5 miliardi anticipati dallo Stato, verrà praticato il tasso massimo del 3 per cento. Soltanto nel caso che l'ammontare della operazione superasse i 25 milioni, sarà necessaria l'autorizzazione ministeriale;

l'accertamento del danno verrà fatto con procedura semplificata e abbreviata, eliminando alla Commissione, che dovrà esprimere il parere al Prefetto della provincia per la determinazione del contributo, l'intervento dell'Ufficio tecnico erariale e del nucleo tributario, e utilizzando ogni utile mezzo di prova;

le operazioni di finanziamento, colla garanzia dello Stato e col concorso nel pagamento degli interessi, non verranno riservate agli istituti di credito di diritto pubblico e agli enti esercenti il credito mobiliare, ma potranno essere effettuati anche dagli istituti privati autorizzati a compiere operazioni di credito industriale a medio termine, come pure dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio e dalla Cassa per il credito alle aziende artigiane, e, colla autorizzazione del Comitato internazionale per il credito e il risparmio da tutti gli altri istituti e aziende di credito di cui al decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Per la ripartizione della somma di 5 miliardi anticipata dallo Stato fra i diversi istituti di credito, sarà data la preferenza a quelli che

operano nelle zone sinistrate e che abbiano minori disponibilità liquide.

Deve anche segnalarsi che le provvidenze di cui al decreto-legge sono state estese nel tempo in seguito ad un emendamento votato dalla Camera all'articolo 1, per renderle applicabili anche alle calamità verificatesi a partire dall'entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 638, così che potranno beneficiarne anche le imprese e le aziende delle provincie di Salerno e Benevento che dalle alluvioni dell'autunno 1949 furono gravemente danneggiate.

La maggioranza della Commissione ha considerato che il complesso delle disposizioni suaccennate rappresenti veramente un intervento cospicuo ed efficace che concorrerà, nel doveroso limite delle attuali possibilità del bilancio statale, a ridare vitalità alle imprese industriali, commerciali e artigiane delle regioni colpite dalle calamità verificatesi successivamente alla estate del 1949; anche stimolando e sorreggendo quelle iniziative private che sono indispensabili e insostituibili per un'opera di vasta e durevole ricostruzione.

Col disegno di legge, sottoposto al vostro esame, lo Stato viene ad assumere per l'esercizio 1951-52 un onere complessivo di 7 miliardi e 250 milioni (5 miliardi da anticiparsi agli Istituti mutuanti (art. 3) 1 miliardo e mezzo per la corresponsione degli interessi e del contributo (art. 5) e 750 milioni per i contributi alle piccole imprese (art. 7-bis)), al quale verrà provveduto utilizzando una aliquota del ricavo dalla emissione dei Buoni novennali a premio colla scadenza 1° gennaio 1961, la cui sottoscrizione è tutt'ora aperta.

Ma anche prima di conoscere i risultati definitivi della emissione, si ha la certezza che non mancherà il denaro per la immediata applicazione della legge, e nemmeno per i suoi sperati eventuali sviluppi.

La Commissione, condividendo pienamente il pensiero espresso dalla Commissione speciale della Camera dei deputati, ritiene che i fondi stanziati sia per i finanziamenti, sia per il concorso negli interessi dei mutui e per i contributi alle aziende che provvedano alla ricostruzione con mezzi propri, sia per i contributi a fondo perduto alle piccole imprese, possano risultare inadeguati al numero e alla entità delle ricostruzioni e riparazioni che dovranno

essere intraprese per ristabilire le attività delle aziende industriali, commerciali e artigiane che formavano l'ambiente economico, finanziario e sociale delle province colpite, e che pertanto negli esercizi successivi si rendano necessari ulteriori stanziamenti.

Questa nostra previsione, nella quale sono insiti un augurio e una speranza di larga, intensa e rapida attività ricostruttrice, è suggerita anche dalla stessa parola della legge che, come all'articolo 2, dispone un *primo* fondo di garanzia di 5 miliardi, così all'articolo 7-bis, propone un *primo* stanziamento di 750 milioni.

Ed è pure prevedibile che, per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e per il contributo alle imprese che non ricorrano al mutuo, la spesa prevista di lire 1 miliardo e mezzo si dimostri inferiore al fabbisogno, e che in seguito si debba quindi provvedere a stanziamenti integrativi.

Queste considerazioni possono valere come risposta alle critiche avanzate dalla minoranza della Commissione circa la esiguità degli stanziamenti globali in relazione alle entità dei danni e circa la temuta inefficacia della legge.

Si è pure lamentata la limitazione della garanzia dello Stato per i finanziamenti all'80 per cento, e la esclusione delle piccole imprese, il cui danno accertato superi le lire 200.000, dal contributo del 90 per cento a fondo perduto.

Ma la maggioranza della Commissione ha invece ritenuto che gli istituti di credito, trovandosi esposti in ciascun finanziamento, ad un rischio ridotto al venti per cento, saranno in condizione di potere operare in grandissimo numero di casi accordando i prestiti nella misura sufficiente al ripristino delle imprese, perchè ogni azienda ricostruita, riparata e riattivata col mutuo ottenuto, offrirà sufficiente e tranquillante garanzia per un quinto del capitale investito.

Quanto alle piccole aziende, che abbiano subito danni non superiori alle 200.000 lire, il beneficio del contributo del 90 per cento consentirà la ripresa *immediata* di tante attività modeste e minime, numerosissime specialmente nei piccoli centri rurali, e che formano il presupposto di una generale ripresa.

Peraltro può accogliersi il voto che il limite del danno, ora fissato in lire 200.000, possa venire elevato, con successivo provvedimento, a non meno di lire 300.000.

La Commissione infine esprime l'opinione che non potranno adottarsi provvedimenti definitivi prima che siano ultimati i rilevamenti economici e statistici dei danni subiti da tutte le aziende industriali, commerciali e artigiane, ripartiti per ogni provincia, per ogni settore di attività e distinti per aziende individuali, sociali o cooperative, in modo da offrire un panorama completo e possibilmente esatto dei disastri subiti, che permetta di valutare le proporzioni dell'intervento attuale dello Stato, delle altre provvidenze richieste e degli impegni ulteriori che sarebbero necessari.

Per intanto, è urgente che la legge oggi sottoposta al vostro esame, che contiene sensibili miglioramenti a favore delle aziende sinistrate in confronto delle disposizioni dettate col decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, possa senza ritardo entrare in vigore, contribuendo alla ripresa della vita economica e sociale di tante zone ancora avvilita o paralizzate.

Per questi motivi il sottoscritto, a nome della maggioranza della Commissione, si onora di raccomandare al Senato di dare voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334.

OTTANI, relatore per la maggioranza.

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Avremmo preferito fare a meno di questa breve relazione, poichè pensiamo che in ogni provvedimento a favore delle zone così duramente colpite dalle alluvioni, si dovrebbe raggiungere l'unanimità degli intenti.

Per la verità: dobbiamo rilevare che, forse, questa unità di intenti si sarebbe ottenuta se la Commissione chiamata a riferire sulla ratifica del decreto-legge n. 1334, avesse avuto la possibilità di studiare il provvedimento stesso e di concordare i necessari emendamenti, ma questo non è stato possibile perchè il termine utile per la ratifica del decreto-legge scade il 13 corrente mentre il provvedimento è stato comunicato alla Commissione competente solo ieri a mezzogiorno.

La Commissione, pur avendo variamente criticato il decreto-legge, ha creduto opportuno a maggioranza di non presentare qualsiasi emendamento per evitare che, per decorso dei termini, il decreto stesso non potesse essere ratificato. Noi della minoranza, pur condividendo in parte questa preoccupazione, mentre energicamente protestiamo per il ritardo con il quale il provvedimento ci è stato comunicato, non crediamo che il pericolo denunciato dalla maggioranza possa determinarci ad approvare senza alcuna modificazione il decreto-legge sottoposto al nostro esame, il che significherebbe, oltre tutto, rinunzia all'esercizio del nostro mandato.

Esponiamo qui di seguito, brevemente, i motivi principali della nostra critica al decreto-legge.

Non v'è dubbio che le recenti alluvioni hanno causato danni di eccezionalissimo rilievo a tutte le categorie delle zone sinistrate e non v'è dubbio che le attività maggiormente colpite sono quelle commerciali, artigianali ed industriali.

Numerosissime piccole e medie aziende industriali, piccoli e medi appaltatori edili, cooperative di produzione e lavoro, cooperative di consumo, dettaglianti al minuto, botteghe artigiane hanno avuto distrutti o fortemente danneggiati i loro impianti, le loro scorte, le loro attrezzature. I danni sono tali che, se non verranno al più presto sanati, per la maggior parte dei colpiti rappresenteranno la tragica alternativa tra il declassamento professionale e la miseria, ed ancora, se le attuali condizioni persistessero, non solo le schiere dei disoccupati permanenti aumenterebbero con impressionante crescendo, quanto si renderebbe sempre più difficile la ripresa delle attività produttive.

Chi ha avuto occasione di visitare il Polesine non dirà certo che tutto questo sia esagerato.

L'intervento dello Stato è, pertanto, indispensabile e doveroso non solo quale atto di solidarietà ed assistenza nazionale, ma quale utile investimento per aiutare la ripresa produttiva senza la quale la debole struttura economica del nostro Paese diventerebbe, per il sorgere di nuove aree depresse, sempre più drammatica.

Non vogliamo in queste brevi ed affrettate osservazioni criticare quanto il Governo ha fatto e soprattutto quel che non ha fatto per le zone alluvionate. Limitiamo la nostra critica semplicemente al decreto-legge 15 dicembre 1951 con il quale, con alcune lievi modifiche, viene proposta la estensione alle imprese commerciali ed artigiane danneggiate dalle pubbliche calamità della legge 21 agosto 1949. Per la verità la Commissione speciale dell'altro ramo del Parlamento ha modificato in meglio il decreto-legge presidenziale, ma restano sempre alcune gravi manchevolezze che debbono essere modificate per eliminare soprat-

tutto quell'odioso concetto di classe che impronta il decreto-legge e per far sì che vengano considerate le piccole e medie imprese danneggiate per renderne possibile la rinascita.

Infatti, mentre il decreto-legge anticipa ad istituti finanziatori 5 miliardi da concedere per mutui per la ricostruzione e riattivazione delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate e mentre dispone che le piccolissime, anzi le microscopiche imprese che abbiano subito danni non superiori alle lire 200.000, siano ammesse ad un contributo gratuito fino al 90 per cento del danno accertato, dimentica del tutto le piccole e medie aziende. Le decine di migliaia di artigiani, di piccoli industriali, di venditori al dettaglio, di cooperative che hanno perduto il loro modesto patrimonio di attrezzature, di scorte, di impianti, non beneficiano dei provvedimenti del decreto-legge.

Infatti, i danneggiati di tali categorie normalmente non avevano altro patrimonio che la modesta azienda colpita sulla quale gravava l'attività di tutta la famiglia e dalla quale ricavava i necessari mezzi di sussistenza.

Sostenere che aziende del genere possano aprirsi con mezzi propri la via alla ricostruzione e alla ripresa della loro attività equivale sostenere l'assurdo. Dette aziende, che rappresentano la quantità più numerosa nelle zone sinistrate, hanno bisogno di un valido aiuto da parte dello Stato, aiuto che certamente non trovano nelle disposizioni del decreto-legge in esame. Esse infatti sono escluse dal contributo del 90 per cento poichè il loro danno supera le lire 200.000, sono di fatto escluse dal contributo dal 20 per cento, essendo questo riservato a coloro che hanno mezzi finanziari propri sufficienti alla ricostruzione, mezzi che certamente mancano alle piccole imprese le quali non hanno nemmeno i risparmi necessari per il sostentamento della famiglia rimasta senza reddito. Ma, si dirà, forse, che queste piccole imprese così numerose potrebbero richiedere il

prestito di cui all'articolo 2 del decreto-legge. Tutto ciò è vero solo in astratto, concretamente non troverà possibilità di reale applicazione.

Quale istituto finanziario invero farà credito ad una impresa che tutto ha perduto, sapendo che il rischio ricade per il 20 per cento sul mutuante il quale, per le sue condizioni disastrose, non può offrire alcuna garanzia? Ma vi è di più: se qualche audace e generoso istituto finanziatore fosse disposto a concedere il mutuo, quale piccola impresa, nelle condizioni nelle quali si trova, potrebbe accettarlo con la prospettiva che la nuova gestione dovrebbe rendere annualmente tanto da pagare le tasse e le spese di esercizio, da fornire il minimo vitale per la famiglia e da rimborsare il quarto delle spese complessive di impianto? Stando così le cose, non è azzardato affermare che le piccole e medie imprese resteranno tagliate fuori da ogni provvidenza e quindi saranno nell'impossibilità di risorgere.

Ed allora, si presenta chiaro il carattere di classe del decreto-legge perchè, mentre trascura e dimentica completamente le categorie più bisognose, favorisce le categorie più abbienti.

I cinque miliardi senza interessi verranno messi infatti a disposizione esclusiva dei ricchi ai quali gli istituti finanziatori affideranno tranquillamente il mutuo perchè garantito, senza dire poi che nel decreto-legge manca qualsiasi norma la quale assicuri che gli istituti bancari non impieghino a scopi diversi da quelli voluti dal legislatore i cinque miliardi loro affidati.

È necessario, pertanto, emendare il decreto-legge per renderlo strumento idoneo all'avvio della ripresa economica nelle zone alluvionate.

Spinti da questa necessità presenteremo i relativi emendamenti con fiducia di ottenere il consenso degli onorevoli colleghi.

SPEZZANO e MERLIN Angelina
relatori per la minoranza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, e integrazioni e modifiche della legge stessa, con le seguenti modificazioni:

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente la estensione, con integrazioni e modifiche, della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità verificatesi a partire dalla entrata in vigore della predetta legge del 1949 ».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, integrate e modificate col presente decreto, sono estese alle imprese commerciali (individuali o sociali) ed a quelle artigiane, che intendono ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità verificatesi a partire dalla entrata in vigore della legge stessa.

« Le predette disposizioni si applicano alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di distruzione delle normali scorte di esercizio ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, per ciascuna operazione di finanziamento, è elevato all'80 per cento delle perdite accertate sull'operazione stessa, e quello della garanzia sussidiaria complessiva, limitatamente al finanziamento delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite dalle alluvioni posteriori alla

entrata in vigore della legge predetta, è elevato, per un primo fondo di garanzia, a 5 miliardi ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'articolo 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo articolo 7, la somma di lire cinque miliardi all'interesse annuo dell'1 per cento.

« Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonchè il saggio dell'interesse, che non potrà superare il massimo del tre per cento in ragione di anno, da praticare alle imprese mutualitarie e le modalità di restituzione da parte delle stesse.

« Ciascuna convenzione è approvata con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Ai soli effetti della applicazione della legge 21 agosto 1949, n. 638, e del presente decreto, la misura del danno subito da ciascuna impresa sarà accertata dal prefetto della provincia sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dal presidente della locale Camera di commercio, industria e agricoltura e dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio.

« La Commissione valuterà tutti i mezzi di prova utili per tali accertamenti ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato alla misura massima del 3 per cento annuo.

« Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, sarà concesso, fino ad un massimo del venti per cento, un contributo da corrisponderci in base a stati di avanzamento della ricostruzione o della riattivazione o della ricostituzione delle scorte accertati dall'ufficio tecnico erariale.

« La Commissione, di cui al precedente articolo 4, accertato il danno, propone l'eventuale contributo da assegnarsi alle imprese interessate. Il prefetto, esaminata tale proposta, emette il decreto di concessione del contributo e l'intendente di finanza ne dispone il pagamento in una o più soluzioni, secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

« Per la corresponsione del concorso negli interessi e del contributo, previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e mezzo ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La durata del finanziamento destinato alla ricostituzione delle scorte non può superare quattro anni, esclusa ogni proroga anche nella forma di prestito consolidato.

« Salvo il disposto del precedente comma, l'intendente di finanza può autorizzare, fin dall'inizio, la forma di prestito consolidato, per le operazioni di cui al precedente articolo 2. Ove un'operazione eccedesse l'importo di lire 25.000.000, è necessaria l'autorizzazione, su proposta dell'intendente di finanza, del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Le operazioni creditizie di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 638, ed al presente decreto, possono essere effettuate oltre che dagli istituti indicati nella legge medesima anche da quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, nonché dagli altri istituti ed aziende di credito, di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

« All'assegnazione tra gli enti finanziari della somma di lire cinque miliardi prevista dall'articolo 3 del presente decreto, sarà provveduto con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti ».

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7-bis:

« Alle piccole imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed agli artigiani, il cui danno accertato non superi le lire 200.000, sarà concesso un contributo, a fondo perduto, fino al novanta per cento del danno accertato.

« La concessione del contributo sarà disposta con decreto del prefetto competente, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 4.

« Per la erogazione di detti contributi è stanziata nel bilancio dell'esercizio 1951-52, e per un primo stanziamento, la somma di lire 750.000.000.

« La ripartizione della somma stanziata fra le provincie interessate verrà effettuata con decreto del Ministro dell'industria e commercio di concerto con il Ministro del tesoro ».

L'articolo 8 è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di sette miliardi e 250 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio 1951-52 si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge sull'emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1° gennaio 1961 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.